

## Decreto bilanci: il codice civile qualifica le micro-imprese

Aggiornato al 7 settembre 2015

In data 4 settembre 2015 è stato pubblicato su GU n°205 il [Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015](#), recante novità in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato in attuazione della [Direttiva 2013/34/UE](#), cosiddetto "Decreto Bilanci", le cui nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, l'[art.6 comma 12](#) apporta alcune modifiche all'**art.2435-bis del codice civile, relativo alla redazione del bilancio in forma abbreviata.**

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali non vanno più detratte in forma esplicita dalle relative voci dell'attivo.

**La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata**, ossia quelle che rispettano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti presupposti contemporaneamente:

- totale dell'attivo non superiore a 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 8.800.000 euro;
- numero dei dipendenti occupati in media nell'esercizio non superiore a 50 unità.

Non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze nella voce E20 (proventi straordinari) del conto economico. Vengono in parte modificate le informazioni da inserire in nota integrativa.

**Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga ai criteri di valutazione delle poste di bilancio stabilite dall'art.2426 del codice civile, iscrivono i titoli al loro costo di acquisto, i crediti al loro presumibile valore di realizzo e i debiti al loro valore nominale.**

### Le micro-imprese

Il Decreto Bilanci all'[art.6 comma 13](#) introduce il [nuovo articolo 2435-ter al codice civile](#), dedicato al bilancio delle cosiddette micro-imprese.

**Sono considerate micro-imprese le società aventi i requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata che, nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:**

- totale dell'attivo non superiore a 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiore a 350.000 euro;
- numero dei dipendenti occupati in media non superiore a 5 unità.

Alle micro-imprese si applicano gli schemi di bilancio ed i criteri di valutazione previsti dall'art.2435-bis. **Oltre a non dover redigere il rendiconto finanziario, non sono tenute alla predisposizione di nota integrativa e relazione sulla gestione quando in calce allo stato**

**patrimoniale risultano le seguenti informazioni (art.2427 comma 1 numeri 9) e 16) e art. 2428 numeri 3) e 4) del codice civile:**

- le notizie sulla composizione e natura degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dei conti d'ordine;
- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Le micro-imprese non sono tenute ad indicare per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.